

## COMUNICAZIONE N. 135

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI  
CHIRURGHI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI  
ODONTOIATRI  
LORO SEDI

In relazione all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitaria e gli operatori di interesse sanitario introdotto dall'art.4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021, e dei conseguenti adempimenti in capo agli Ordini professionali la Federazione è intervenuta presso il Ministero della Salute per acquisire l'esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali.

Con nota del 17 giugno, che si allega, il predetto Ministero ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall'esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all'obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare.

Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 il comma 6 dell'art.4 su menzionato attribuisce all'Azienda sanitaria l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende la *sospensione ex lege* dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa.

L'accertamento viene comunicato dalla ASL all'interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.

Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale.

Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l'atto di accertamento della ASL l'Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d'Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d'atto della

sospensione del professionista interessato riportando l'annotazione relativa nell'Albo.

Si suggerisce a tale proposito di inserire nelle premesse della delibera di presa d'atto anche il riferimento alla nota allegata del Ministero della Salute dalla quale si evidenzia con certezza il soggetto che determina la sospensione, la ASL, e gli adempimenti derivanti imposti dalla normativa in vigore agli Omceo.

Pertanto l'Ordine si trova nei confronti dell'accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all'interessato degli effetti che dall'atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.1

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs.82/2005*